

STATUTO

OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAUREANA DI BORRELLO RC VIA
TEVERE 11

Numero REA: RC - 173400

Codice fiscale: 02541450801

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-09-2008 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 7117 DI RACCOLTA	
	In carta libera ai sensi dell'art. 19 tabella allegato "B"	
	D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.	
	STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	TITOLO 1	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - E' costituita la Società cooperativa Sociale denominata "OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa ha sede in Laureana di Borrello; il Consiglio di Amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile.	
	Art. 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso un'attività di gestione di servizi sociali ed edu-	
	cativi (art. 1 legge 381/91) lettera a) orientati prevalentemente	
	ai bisogni di persone socialmente svantaggiate quali: -	
	anziani, handicappati, tossicodipendenti, alcoolisti, ex de-	
	genti di Istituti Psichiatrici, nomadi, immigrati, ex-	
	tra-comunitari, disadattati ed emarginati.	
	La Cooperativa opererà prevalentemente con i propri soci ed	
	eventualmente anche con terzi; per quanto riguarda gli scambi	
	mutualistici con i propri soci saranno regolati con apposito	
	regolamento interno redatto ai sensi della Legge 142/2001.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determina-	
	ti, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio delle seguenti	
	attività:	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria, a ca-	
	rattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servi-	
	zio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	

	- istituzione e gestione di strutture di accoglienza per	
	persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi inte-	
	grati per residenze protette;	
	- istituzione e gestione di asili nido, scuole materne, ser-	
	vizi di baby-sitter ed assistenza alle famiglie;	
	- istituzione e gestione di servizi e centri di riabilitazio-	
	ne;	
	- istituzione e gestione di centri diurni ed altre strutture	
	con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo li-	
	bero, la cultura ed il turismo;	
	- promozione di corsi di formazione ed aggiornamento profes-	
	sionale dei propri Soci e di singoli cittadini in tutti quei	
	settori che riguardano i servizi socio-sanitari, assistenzia-	
	li ed educativi;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione ed anima-	
	zione delle Comunità locali entro cui opera, al fine di ren-	
	derle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'ac-	
	coglienza delle persone in stato di bisogno nonché di promo-	
	zione e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favo-	
	re delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei	
	loro diritti.	
	La Cooperativa potrà altresì per una migliore realizzazione	
	dello scopo sociale, svolgere in via sussidiaria ogni altra	
	attività comunque finalizzata al perseguimento degli scopi	

	sociali, nonchè attività connesse ed accessorie all'attività	
	istituzionale ed in particolare potrà:	
	- svolgere attività di commercio equo-solidale e di sommini-	
	strazione di alimenti e bevande;	
	- svolgere servizi di segreteria e amministrazione;	
	- il riordino di archivi, biblioteche e musei e gestione de-	
	gli stessi;	
	- svolgere attività culturali, di spettacolo, nel campo turi-	
	stico ed organizzare manifestazioni, festivals, mostre, con-	
	gressi, convegni e viaggi a scopo ricreativo o lavorativo,	
	cerimonie ed iniziative di rappresentanza, di servizi di tra-	
	duzione ed interpretariato;	
	- la gestione, sia diretta che come intermediaria, di strut-	
	ture ed impianti alberghieri e di ristorazione, di mense sco-	
	lastiche, di impianti turistici;	
	- la manutenzione, la pulizia e la gestione di spazi pubblici	
	e privati, di edifici, di impianti sportivi, reti idriche e	
	fognarie, di strade e piazze e luoghi di ritrovo: piccole ma-	
	nutenzioni e riparazioni edili, tinteggiatura e decorazioni;	
	servizi di lavanderia;	
	- la cura e la gestione degli arredi urbani (manutenzione e	
	cura del verde, di giardini, di parchi e di aiuole), realiz-	
	zazione, cura e manutenzione della segnaletica orizzontale e	
	verticale;	
	- gestione di parcheggi, rifacimento e manutenzione dei nume-	

	ri civici e della toponomastica;	
	- gestione di centralini telefonici e call-center, servizi di	
	portierato, servizi di assistenza e di vigilanza; pulizia,	
	custodia e manutenzione dei cimiteri e delle lampade votive;	
	raccolta di materiale riciclabile (carta, vetro, plastica ed	
	altro);	
	- la gestione di attività artigianali o industriali (ivi com-	
	prese le installazioni, trasformazioni e manutenzione di im-	
	pianti) ed agricole;	
	- manutenzione di strumenti ed apparecchiature informatiche,	
	elettriche ed elettroniche, servizio di ricerche; indagini e	
	sondaggi di mercato; servizi di censimento e rilevazione dati;	
	- la gestione e l'organizzazione di corsi di formazione e di	
	aggiornamento professionale in forma autonoma e/o in conven-	
	zione con gli Organismi pubblici preposti, al fine di miglio-	
	rare le competenze professionali dei soci e non e dei lavora-	
	tori impiegati nella realizzazione delle attività di cui so-	
	pra. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperati-	
	va è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella di altri e per l'effetto, ha facoltà di svolgere la	
	propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rappor-	
	ti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo	
	valutate le esigenze dell'impresa sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	

	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-	
	liare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione	
	degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può ri-	
	chiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzio-	
	nale comprese l'U.E. banche private e d'affari; sottoscrivere	
	accordi di programma, protocolli d'intesa; promuovere e ade-	
	rire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli	
	scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed or-	
	ganismi economici o finanziari, diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività	
	previdenziali, assistenziali e mutualistiche, partecipare a	
	Consorzi , confederazioni e ad altri organismi di categoria.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo coopera-	
	tivo paritetico a norma dell'articolo 2545 - septies c.c..	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento	
	della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi e-	
	sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori	
	qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c..	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività diretta-	

	mente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 4 (soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito per legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-	
	tiva o professionale.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in nu-	
	mero strettamente necessario al buon funzionamento della Coo-	
	perativa. Possono essere ammessi soci volontari e soci lavo-	

	ratori svantaggiati nel rispetto delle prescrizioni di cui	
	alla legge n. 381/91; possono essere soci cooperatori le per-	
	sone giuridiche, i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla dire-	
	zione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui in-	
	teressi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa,	
	nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.11 della stes-	
	sa Legge. Non possono divenire soci quanti esercitano in pro-	
	prio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa e	
	pertanto in concorrenza con la stessa .	
	La Società Cooperativa Sociale potrà emettere strumenti fi-	
	nanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sot-	
	toscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi	
	dell'art. 2526 del Codice Civile.	
	Art. 5 (soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	

	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscri-	
	vere al momento dell'ammissione, in misura comunque non supe-	
	riore al 20% (venti per cento) per cento di quello previsto	
	per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa coope-	
	rativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione	
	dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	

	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dal presente statuto.	

Art. 6		
	L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Chi intende essere ammesso deve fornire come dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote del valore di Euro 50,00 cadauna che	
	si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al	
	valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato	
	dall'articolo 2525 del Codice Civile;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali.	
	L'Organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo quattro e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità di cui all'articolo sette, delibera sulla do-	
	manda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo am-	
	messo siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo	

	sei.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo	
	amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e an-	
	nualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usa-	
	ti nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio	
	non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione. La de-	
	cisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	Art. 7	
	Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al	
	successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assem-	
	blea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente	
	articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 21;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	

	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice	
	Civile.	
	Art. 8	
	E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano fun-	
	zioni amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative, associarsi a società, che perseguono identi-	
	ci scopi sociali o che comunque esplicano attività concor-	
	rente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	Art. 9	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	

	Art. 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclu-	
	sione, per causa di morte o scioglimento della persona giuri-	
	dica socia.	
	Art. 11	
	I soci possono recedere dalla società, con le modalità di cui	
	all'art. 2532 Codice Civile, nei casi previsti dalla legge,	
	nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o non	
	si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, le-	
	gittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo am-	
	ministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	

Art. 12		
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei ca-	
	si previsti dalla legge nonché nei confronti dei soci falliti	
	oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva dei soci	
	a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-	
	mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione	
	al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
Art. 13		
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-	
	vanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti,	
	ove esistenti o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo am-	
	ministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 7.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazio-	
	ne della prestazione di lavoro di cui all'articolo 6 lettera	
	c), e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tri-	

	bunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comu-	
	nicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 14	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a ma-	
	no con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	Art. 15	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente	
	versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di	
	acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capita-	
	lizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e)	
	dell'articolo 22 del presente statuto e decurtate le perdite	
	imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute	
	e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo.	

	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corrispondenza dei relativi interessi legali.	
	Art. 16	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'Organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	Art. 17	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	

	defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso en-	
	tro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni	
	indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	
	zione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovan-	
	ti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la no-	
	mina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	Art. 18	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il prin-	
	cipio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione	
	sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non	

	può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed	
	ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'Organo	
	amministrativo è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci	
	con le maggioranze di legge.	
	Art. 19	
	Il regolamento di cui all'articolo può prevedere la riduzione	
	dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o	
	indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale	
	temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento defi-	
	nitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi conti-	
	nuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeter-	
	minato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata per legge o per contrat-	
	to, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'as-	
	sunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di ap-	
	palti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabile.	

	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 20	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna del valore di Euro 50,00	
	(cinquanta/00). Nessun socio potrà possedere un numero di	
	quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabi-	
	liti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'articolo 22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-	
	zo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi	
	ed agli eredi dei soci deceduti ed agli eredi dei soci coope-	
	ratori defunti, nonché da eventuali accantonamento di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fon-	
	do od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),	

	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 21	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere ver-	
	sato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sot-	
	toscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	
	Art. 22	
	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del C.C. e	
	con le modalità previste nel medesimo articolo; a tal fine il	
	socio dovrà dare comunicazione preventiva all'organo di Ammi-	
	nistrazione mediante raccomandata A.R. .	
	Art. 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	

	provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profit-	
	ti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi	
	tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme	
	legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale	
	dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mu-	
	tualistici e statutari in conformità con il carattere coope-	
	rativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla leg-	
	ge e dal presente statuto.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite. Gli avanzi di gestione risultati dal bi-	
	lancio saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	

	sia durante la vita della società che all'atto del suo scio-	
	glimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12	
	della legge 16 dicembre 1977, n. 904;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazio-	
	ne nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movi-	
	mento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del	
	D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifica-	
	zioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D.	
	Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale ver-	
	samento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito	
	capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Nel tas-	
	sativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato	
	ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circola-	
	zione e posseduti da soci cooperatori, sarà del due per cento	
	più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da	
	questi ultimi detenute.	

	e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che appro-	
	va il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sot-	
	toscritto e versato, nel tassativo limite massimo della va-	
	riazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stes-	
	si sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'or-	
	gano amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità previste all'art. 2529 del Codice Ci-	
	vile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del terzo	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29/9/173 n. 601 e dell'ar-	
	ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (approva-	
	zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a	
	Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzio-	
	ne dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-	
	ci);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di	
	riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	

	stinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la to-	
	talità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	vi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla	
	scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni o-	
	perate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ri-	
	storni la società potrà deliberare (in caso di ristorni posi-	
	tivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in forma liquida;	
	2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote pos-	
	sedute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24	
	Sono organi della società:	

	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio (art. 2477 D. Lgs. 17 Gennaio 2003, n. 6) oppure	
	quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non	
	obbligatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 25	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La convocazione	
	dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre	
	in Italia), la data della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da tra-	
	smettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o	
	ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della	
	sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La	
	convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra-	
	detti, anche con altri mezzi (telefax,mail) sempre che sia	
	provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante	
	altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli orga-	
	ni di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di	
	altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha se-	
	de la cooperativa.	

	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presen-	
	ti o consta che siano presenti o informati l'Organo ammini-	
	strativo e tutti i sindaci effettivi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qua-	
	lunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere	
	fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	Art. 26	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la retri-	
	buzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il	
	triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto	
	o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	

	Essa si riunirà almeno una volta l'anno entro i centoventi	
	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i	
	centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla	
	particolarità dell'attività della cooperativa e debbono esse-	
	re dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione	
	integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo ammini-	
	strativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con indicazione delle materie da trattare, dal col-	
	legio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce	
	per deliberare, con le maggioranze di legge, sulle modifica-	
	zioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo sciogli-	
	mento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei	
	liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devo-	
	no essere illustrati dall'organo amministrativo nel modo più	
	semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antercedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discu-	
	terli.	
	Art. 27	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	

	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei	
	voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza	
	assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo,	
	sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei li-	
	quidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei	
	soci della società aventi diritto al voto.	
	Art. 28	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scruti-	
	nio palese.	
	Art. 29	
	Hanno diritto al voto nell'assemblea i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato	
	non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei	
	casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di stru-	

	menti finanziari formeranno una assemblea separata funzionan-	
	te a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni die-	
	ci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun	
	altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile	
	Art. 30	
	L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stesso o dal presidente del Consiglio di amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sot-	
	toscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o	
	dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale del-	
	le assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 31	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	che è composto da un numero di consiglieri da tre a nove; il	
	numero degli amministratori è determinato al momento della	
	nomina. I mandatari o i designati delle persone giuridiche	
	possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli	
	amministratori deve essere sempre comunque costituita da so-	
	ci cooperatori.	

	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi;	
	i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di tre	
	volte consecutive.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori	
	spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti	
	per la loro attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindaca-	
	le, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli	
	dei suoi membri che sia chiamati a svolgere specifici incari-	
	chi, a carattere continuativo, in favore della Società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente il primo presidente viene nominato in sede di co-	
	stituzione della società; può delegare, determinandole nella	
	deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più	
	degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le	
	volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi,	
	se esistenti, ne siano informati un giorno prima della	
	riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	

	A parità prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione ordinaria e straordinaria della società	
	fatta eccezione soltanto delle funzioni che, per disposizioni	
	di legge, o del presente Statuto, siano riservate all'assem-	
	blea generale;	
	Art. 32	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	Art. 33	
	Il Presidente del consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un	
	membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impie-	
	gati della società, per singoli atti o categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, re-	

	cesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 34	
	Il Collegio sindacale, quando la legge lo impone come obbli-	
	gatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante	
	la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi e-	
	letti dall'assemblea.	
	Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato	
	dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il det-	
	tato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rielegh-	
	gibili.	
	Art. 35	
	Il collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministra-	
	zione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	
	presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabi-	
	lità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei li-	
	bri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre	
	funzioni attribuitegli dalla legge; il Collegio sindacale ha	
	il controllo contabile della società.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	

	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effet-	
	tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'art 2545 duodecies, dovrà provvedere alla nomina	
	di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci.	
	Art. 37	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve	
	essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 38	
	Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle qua-	
	li la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'or-	
	gano amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di	

	tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od or-	
	gani, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione	
	o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto	
	di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è	
	deferita al giudizio di un Arbitro amichevole compositore ,	
	nominato dal Presidente dei dottori commercialisti del luogo	
	in cui la Società ha la sede legale.	
	La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della provin-	
	cia in cui ha sede la Società. L'arbitro deciderà secondo di-	
	ritto; il lodo arbitrale è sempre impugnabile.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 39	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-	
	nendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in	
	assemblea.	
	F.ti: Mazzeo Giuseppe, Mariaconcetta Arena, Francesca Fasana-	
	ro, Sofra' Francesco, Sofra' Giuseppe, Raspone Maria Carmela,	
	Arena Michele, Antonella Marazita, Giovanna Marino, Concetta	
	Maria Costa Notaio.	